All. B)

Comune di Bardolino

Provincia di Verona

REGOLAMENTO

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 29.12.2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13.04.2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.02.2013

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n . 47 del 29.12.2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n . 5 del 16.03.2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n . 3 del 23.03.2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n . 18 del 28.06.2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

REGOLAMENTO 1

Articolo 1 Oggetto del Regolamento 3

Articolo 2 Istituzione dell'imposta 3

Articolo 3 Presupposto dell'imposta 3

Articolo 4 Soggetto passivo 3

Articolo 5 Esenzioni 3

Articolo 6 Misura dell'imposta 4

Articolo 7 Obblighi del gestore della struttura ricettiva 5

Articolo 8 Versamenti 5

Art. 9 Adempienti a carico di gestori di portali telematici e degli intermediari immobiliari 6

Art. 10 Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno 6

Articolo 11 Disposizioni in tema di accertamento 6

Articolo 12 Sanzioni 7

Art. 13 Rimborsi 7

Art. 14 Compensazioni 7

Art. 15 Contenzioso 7

Articolo 16 Pubblicazione 7

Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali 8

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Articolo 2 Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bardolino.

3. L'imposta di soggiorno è applicata per tutto il periodo dell'anno a condizione che il relativo gettito rimanga interamente al Comune.

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Bardolino.

2. Le strutture ricettive per le quali è dovuta l'imposta di soggiorno sono quelle indicate nella L.R. 11/2013, cioè:

- Strutture ricettive Alberghiere;
- Strutture ricettive all'Aperto;
- Strutture ricettive Complementari.

3. Sono da considerarsi strutture ricettive e quindi soggette all'applicazione dell'imposta di soggiorno le "Locazioni Turistiche" (art. 27-bis L.R. 11/2013), le "Aree Sosta" (art. 36 della L.R. 11/2013) e le strutture ricettive in ambienti naturali (art. 27-ter L.R. 11/2013).

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bardolino, fino ad un massimo di 20 pernottamenti consecutivi.

Articolo 4 Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche che, non residenti nel Comune di Bardolino, pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al 14° anno di età compreso;

b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;

c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;

d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;

h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;[1]

i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge attività lavorativa;

2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come da allegato A.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. La Giunta Comunale ha la possibilità ogni anno di fissare una misura unica dell'imposta con riferimento a ciascuna tipologia e classificazione di struttura ricettiva, così come elencate nell'allegato A, oppure ha la possibilità di fissare distinte misure dell'imposta, con riferimento ai seguenti periodi:

- mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre;

[1] Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21.06.2012, è stata approvata interpretazione autentica alla previsione normativa, confermando l'applicazione dell'esenzione agli sfollati ospitati gratuitamente nelle strutture ricettive del territorio comunale

- mesi di aprile e maggio;
- mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 7 Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori di strutture ricettive, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Bardolino, sono responsabili degli adempimenti relativi alla riscossione dell'imposta e di quelli del presente regolamento.

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, sono tenuti ad ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune di Bardolino.

3. I gestori di strutture ricettive devono informare i propri clienti ed intermediari dell'obbligo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno e della sua disciplina, anche mediante informativa affissa in appositi spazi.

4. I gestori di cui ai precedenti commi devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciando quietanza, provvedendo poi al riversamento al Comune di Bardolino, secondo le modalità dell'articolo 8.

5. Il gestore delle strutture ricettive è responsabile del tributo e, pertanto, può essere destinatario di avvisi di accertamento esecutivi, disciplinati dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/20219 con applicazione delle sanzioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i..

6. Ai predetti atti di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 161 a 169 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296.

7. I gestori sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti al Comune.

8. Il gestore ha l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione inerente all'imposta di soggiorno comprese le dichiarazioni presentate dal cliente in merito all'esenzione.

Articolo 8 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.

2. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva che, in relazione a tale entrata:

- è responsabile del pagamento del tributo;
- ha diritto di rivalsa sul turista/alloggiante;
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, con specifico modello approvato dal MEF;
- deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsto dal Regolamento Comunale;
- è passibile di sanzione per omessa o infedele dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o parziale pagamento.

3. Il versamento del tributo incassato, dovrà essere versato al Comune di Bardolino entro 16 giorni dalla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:

a. mediante il sistema di pagamenti di PagoPA;
b. mediante bonifico bancario.

4. La dichiarazione annuale relativa all'imposta di soggiorno è trasmessa dal gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo, su apposito modello approvato dal MEF. Entro 16 giorni dalla fine di ciascun mese, dovrà essere inviata, mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune, comunicazione mensile delle presenze.

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Art. 9 Adempienti a carico di gestori di portali telematici e degli intermediari immobiliari

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare sono i responsabili dell'imposta di soggiorno dovuta, previo accordo da sottoscrivere con l'Ente.

2. I soggetti di cui al precedente comma sono tenuti al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 11, del presente regolamento, previo accordo da sottoscrivere con l'Ente.

Art. 10 Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato presso la struttura, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.

2. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno, specificando che si tratta di "Operazione fuori campo I.V.A.".

Articolo 11 Disposizioni in tema di accertamento

1 I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.

2. Per l'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.

4. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

5. Ai fini delle attività di controllo gli uffici competenti possono:
- invitare i gestori delle strutture ricettive, anche con piattaforme telematiche e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, a produrre o inviare documenti afferenti alla gestione dell'imposta
- richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Articolo 12 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento commesse da parte dei gestori delle strutture ricettive, sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella medesima misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2006.

5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva, senza la necessità di notificare ulteriori atti, stante anche la natura di titolo esecutivo posseduta da tali avvisi di accertamento.

Art. 13 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad € 12,00.

Art. 14 Compensazioni

1. Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi

dell'imposta di soggiorno dovuta per il/i mese/i successivo/i.

2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre trasmettere specifica comunicazione al competente ufficio comunale.

Art. 15 Contenzioso

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16 Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o per quanto divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. I dati acquisiti al fine della gestione dell'imposta di soggiorno sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

3. Il presente Regolamento s'intende automaticamente modificato per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto;

5. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi previsti dell'art. 15-quarter del D.L. n. 20/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona

ALLEGATO A)

TRIBUTI COMUNALI

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	
QUATTRO STELLE	
TRE STELLE	
DUE STELLE	
UNA STELLA	

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE	
STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE	
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO	
ATTIVITA' RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE – BED & BREAKFST	
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE	
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'	
FORESTERIE PER TURISTI	
CASE PER FERIE	

ALLOGGI LOCATI ESCLUSIVAMENTE PER FINALITA' TURISTICHE	
ALTRE STRUTTURE RECETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENCE RURALI, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CENTRI SOGGIORNO STUDI, RESIDENZE D'EPOCA EXTRALBERGHIERE, ECC.)	

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	**IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO**
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – QUATTRO STELLE	
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – FINO A TRE STELLE COMPRESO	

ATTIVITA' AGRITURUSTICHE	**IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO**
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	